



08 NOV. 2022

Via G. Brodolini, 11 - 40060 Toscanella (BO)
Cod. Fisc./Part. IVA: 02776421204
tel.: 3459697424
associazionemusicaledozzese@gmail.com

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 11 OTTOBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 11, del mese di ottobre, alle ore 21:00, presso la sede di piazza Libertà n° 3 a Toscanella di Dozza, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Musicale Dozzese APS. Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 9 del vigente statuto sociale il Sig. Morini Enrico, verbalizza il Sig. Moscatello Luigi. Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 9 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°3 soci su n° 101 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi non regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale
2. Varie ed eventuali



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA

Prot. n. 1862 / 3
Visto e SEMPRE con quitanza del 11/2022
p. IL DIRETTORE

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
Date: 11/10/2022
IL FUNZIONARIO
Cristina Mazzonaro

Il presidente
Enrico Morini

Il Segretario
Luigi Moscatello

Luigi Moscatello

Enrico Morini



Via G. Brogolini, 11 - 40060 Toscanella (BO)
Cod. Fisc./Part. IVA: 02776421204
tel.: 3459697424
associazionemusicaledozzese@gmail.com



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 12 OTTOBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 12, del mese di ottobre, alle ore 21:00, presso la sede di piazza Libertà n° 3 a Toscanella di Dozza, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Musicale Dozzese APS. Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 9 del vigente statuto sociale il Sig. Morini Enrico, verbalizza il Sig. Moscatello Luigi. Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 9 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n°5 soci su n° 101 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale che sia compatibile con l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°17 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n°17 articoli, viene posta in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Luigi Moscatello

Il presidente
Enrico Morini

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"Associazione Musicale Dozzese APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"Associazione Musicale Dozzese APS"**, con sede in **Toscanella di Dozza (BO)**, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune e l'istituzione di diverse sedi operative non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art.5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

LM
EL

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. promuovere, organizzare o gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, gruppi strumentali, complessi vocali, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale e la crescita artistica e umana, sia fra gli adulti sia fra le giovani generazioni;
2. favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento;
3. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
4. collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statuari;
5. svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento delle suddette finalità;
6. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari, oppure associarsi con altre istituzioni.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni immobili ed altre attrezzature sia immobili sia mobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni, enti pubblici e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà compiere, inoltre, tutte le attività che si rendessero di volta in volta necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché ad essa non precluse e/o riservate a particolari soggetti da specifiche norme di legge.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.



LM
LS

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

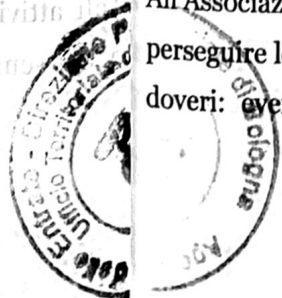
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e



LM
22

strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci:

- Persone fisiche
- Altri enti del Terzo settore o senza scopo lucro (non società), a condizione che, qualora trattasi di APS, il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale (cfr. art. 35, comma III, D.Lgs. 117/2017) oppure, qualora trattasi di ODV, il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (cfr. art. 32, II comma, D. Lgs. 117/2017).

Il numero degli aderenti è illimitato.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori
- ordinari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.



Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla compilazione e presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati sotto forma di modulo fornito dall'Associazione con indicazione dei propri dati anagrafici e della professione e/o attività svolta, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi in merito alla domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci (con contestuale rilascio della tessera associativa) dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

LM
2/2

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per recesso;
3. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorso un mese dalla scadenza;
4. per esclusione:
 - a. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualifica di socio ha validità di un anno a partire dalla data di emissione della tessera associativa.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.



LM
ER

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'ammissione a volontario, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla compilazione e presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati sotto forma di modulo fornito dall'Associazione con indicazione dei propri dati anagrafici e della professione e/o attività svolta, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

LM
RL



Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 1 mese al libro dei soci. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, oppure affisso presso la sede dell'Associazione, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione in caso di ricorso da parte degli interessati;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso da parte degli interessati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma dell'Atto Costitutivo e dello Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale e destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

LM
SR

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati. La seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale, oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo (1/10) dei presenti od in occasione dell'elezione delle cariche sociali. Il Presidente, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre soci con funzione di scrutatori scegliendoli fra quelli presenti.

Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 5 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati può provvedere alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo senza che la seguente elencazione debba ritenersi esaustiva:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- nomina un Tesoriere (facoltativo);
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale e le modalità di pagamento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

LM
ER

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto in forma cartacea e/o email da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o per scrutinio segreto a giudizio del Presidente, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che avvengano a scrutinio segreto.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Sarà cura del Consiglio Direttivo tenere un libro di cassa, un libro dei verbali delle Assemblee, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo, un libro dei Soci e un libro dei Volontari, vidimati dal Presidente, il quale attribuirà l'incarico di redigerli e curarli a uno o più componenti del Consiglio medesimo.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il tesoriere, se nominato, provvede alla gestione finanziaria dell'Associazione collaborando con il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Tramite delega del Presidente può avere accesso ai conti correnti dell'Associazione e si occupa degli incassi e dei pagamenti preventivamente vistati dal Presidente.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente e il Vice-Presidente, separatamente o in modo congiunto, possono aprire e gestire, per conto dell'Associazione, presso una banca di propria fiducia, uno o più conti correnti, per l'amministrazione dei fondi dell'Associazione e potranno effettuare depositi e prelievi per qualunque importo.

Zm
13

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Sindaco del Comune in cui ha sede l'Associazione o da un suo delegato.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.



Zm

JK

Art. 14 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

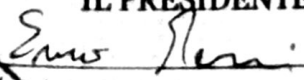
Art. 17 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Lì, Toscanella - 12/10/2022

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

